DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1978

relativa all'attuazione in Italia (regione Campania) della riforma delle strutture agrarie ai sensi delle direttive 72/159/CEE e 75/268/CEE

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(79/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata dalle direttive 76/837/CEE (2) e 77/390/CEE (3), in particolare l'articolo 18 paragrafo 3,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4), in particolare l'articolo 13,

considerando che il 20 settembre 1978 il governo italiano ha notificato la legge della regione Campania del 27 luglio 1978 « Interventi per il sostegno dell'agricoltura nelle zone di montagna e svantaggiate, in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 352 » ;

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE, la Commissione deve decidere, alla luce della summenzionata legge, se le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione delle direttive 72/159/CEE e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE, soddisfano tuttora ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità e se la legge notificatale soddisfa alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni definite al titolo II della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che la predetta legge soddisfa alle condizioni del titolo II e dell'articolo 12 della direttiva 75/268/CEE ;

considerando che le constatazioni contenute nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Le disposizioni vigenti in Italia per l'attuazione della direttiva 72/159/CEE, e dei titoli III e IV della direttiva 75/268/CEE rispondono tuttora, tenuto conto della legge della regione Campania del 27 luglio 1978 « Interventi per il sostegno dell'agricoltura nelle zone di montagna e svantaggiate in applicazione della legge 10 maggio 1976 n. 352 » notificata il 20 settembre 1978, ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui agli articoli 15 della direttiva 72/159/CEE e 13 della direttiva 75/268/CEE.

2. La legge della regione Campania del 27 luglio 1978 soddisfa alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni comuni di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 43.
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.